

COMUNE DI MADESIMO

CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE –propaganda elettorale e designazione dei rappresentanti di lista

PROPAGANDA ELETTORALE

L'attività dei candidati e delle liste nelle consultazioni elettorali rientra nel concetto di "propaganda" regolata dalla legge n.212/1956 (propaganda mediante affissione), dagli artt.29 e 30 della legge n.81/1993 (propaganda disposta per le elezioni comunali e provinciali) e dalla legge n.28/2000 (propaganda tramite mezzi d'informazione)

LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONE

A tale titolo si intendono i mezzi di propaganda elettorale effettuata tramite manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori.

Determinazione degli spazi

La norma prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi predisposti dalla Giunta comunale che, per Madesimo sono stabiliti in Via degli Argini.

In data 11 e 20 giugno 2003 la Giunta ha approvato le seguenti delibere in materia di propaganda elettorale:

50.DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE SPAZI PROPAGANDA DIRETTA E INDIRETTA

51.Parlamento europeo SPAZI PER LA PROPAGANDA DIRETTA

52.Parlamento europeo. SPAZI PER LA PROPAGANDA INDIRETTA

53. elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale SPAZI PER LA PROPAGANDA DIRETTA

54.elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale SPAZI PER LA PROPAGANDA INDIRETTA

55.elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale SPAZI PER LA PROPAGANDA DIRETTA, DI SEGUITO RIASSUNTA:

1) Di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1° della parte dispositiva della richiamata delibera G.M. n. 50 dell'11/5/2004 (MADESIMO VIA DEGLI ARGINI), per una superficie complessiva di metri 2 di altezza per metri 4 di base.

2) Di ripartire gli spazi predetti in n. 4 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per metri 1 di base.

3) Di assegnare le sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, secondo l'ordine d'ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:

1) Lista n. 1: "PROGETTIAMO CON MADESIMO" candidato Sindaco Riccardo Gianera

2) Lista n.2: Montagne di Madesimo con la scritta "IL PAESE A CHI LO VIVE – Madesimo – Pianazzo – Isola – Montespluga" candidato Sindaco Pier Luigi Scaramellini

3) Lista n.3: Giglio con la scritta "TRASPARENZA" candidato Sindaco Franco Masanti

4) Lista n.4: monte Spadolazzo con la scritta "PRO MADESIMO" nel cerchio in basso candidato Sindaco Aurelio Ursomando

56. elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale SPAZI PER LA PROPAGANDA INDIRETTA

57. Individuazione strutture pubbliche per manifestazioni elettorali

Tutte le suddette delibere sono visionabili all'albo pretorio del Comune e, sul sito www.comune.madesimo.so.it, alla voce ATTI- DELIBERE - GIUNTA MUNICIPALE.

Divieto di propaganda al di fuori degli spazi stabiliti

Dal momento dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, **sono vietati**

a. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni;

b. l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, ovvero di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. In tali spazi possono altresì essere esposti quotidiani o periodici;

c. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di materiali inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni,, sulle palizzate, sugli infissi di finestre o balconi, sugli alberi o sui pali.

PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

Sono assolutamente vietate forme di propaganda elettorale tramite iscrizioni murali, su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa (striscioni, drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici) di carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione. Tale norma esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.

E' proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissioni di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi previsti.

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile, ma è ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

E' vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre in tale periodo ne è consentita la distribuzione.

RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Al fine di consentire ai partiti ed ai movimenti partecipanti alla competizione elettorale di fruire di ulteriori spazi, rispetto a quelli dagli stessi posseduti, i Comuni sono tenuti, in occasione delle elezioni, a mettere a disposizione dei partecipanti alla consultazione locali di loro proprietà già predisposti per conferenze o dibattiti. L'utilizzo di tali strutture deve essere assicurato in egual misura, indipendentemente dalla consistenza del partito o movimento, a tutti i partiti o gruppi politici che lo richiedono, compatibilmente con altre iniziative già autorizzate e con l'organizzazione dell'Amministrazione comunale.

Con delibera G.M. n. 57/2004 si sono individuate le strutture pubbliche per manifestazioni elettorali, come sotto riportato:

- a) SALA CONVEGNI presso la palazzina servizi in via alle scuole a MADESIMO tariffa per ogni manifestazione € 25,00 a titolo di rimborso spese per pulizia finale della sala e per energia elettrica;
- b) SALA "CARDUCCI" presso la palazzina servizi in via alle scuole a MADESIMO tariffa per ogni manifestazione € 25,00 a titolo di rimborso spese per pulizia finale della sala e per energia elettrica;
- c) LA SALA CONSILIARE presso il municipio in via Nazionale a PIANAZZO tariffa per ogni manifestazione € 5,00 a titolo di rimborso spese per pulizia finale della sala e per energia elettrica.

Le domande di concessione, sia per le sale che per l'utilizzo del suolo pubblico, dovranno essere indirizzate al Comune e dovranno pervenire al protocollo generale.

Le concessioni saranno rilasciate seguendo l'ordine della registrazione cronologica al protocollo generale. Le concessioni di sale saranno rilasciate da parte dell'ufficio elettorale, previo pagamento anticipato dei corrispondenti oneri.

PROPAGANDA ELETTORALE SONORA

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti e inni registrati.

L'uso di mezzi di amplificazione sonora è invece limitato qualora abbia luogo da mezzi mobili in movimento, in tal caso detto uso è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e tra le ore 15,30 e le ore 19,30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente. E' inoltre fatto divieto di effettuare propaganda elettorale sonora nei tratti di strada o piazza adiacenti gli edifici scolastici.

Dalle ore 0,01 del venerdì precedente il giorno della votazione fino a tutto il periodo previsto per il voto, sono vietati comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI STABILITI PER LA VOTAZIONE

Nel giorno precedente e in quello fissato per le votazioni sono vietate:

- a. nuove affissioni di stampati murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- b. ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Si precisa che, per le prossime consultazioni, la Prefettura di Sondrio, ha comunicato che ai sensi dell'art. 6 della legge n.90/1994 ("ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica") la chiusura della propaganda elettorale è fissata per venerdì 11 giugno 2004.

SANZIONI

E' punito con la multa di Euro 103,29 a Euro 1032,91:

- a. chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti;
- b. chiunque, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, esegua forme di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti o faccia lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico o propaganda luminosa mobile;
- c. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi
- d. Chiunque, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, effettua comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
- e. Chiunque nei giorni destinati alla votazione effettua ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

L'impedimento o la turbativa di una riunione di propaganda elettorale è punita con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da Euro 103,29 a Euro 619,75.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per il materiale tipografico attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti politici, dalle liste dei candidati e dai candidati, si applica **l'aliquota IVA del 4% (Art.18 Legge n.515/1993).**

RICHIESTA DI ELENCHI NOMINATIVI DELLE LISTE ELETTORALI

Possono essere richiesti elenchi, anche parziali, comprendenti nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, nei seguenti formati:

- a. elenchi su carta
- b. elenchi su etichette adesive (con cognome, nome ed indirizzo)
- c. elenchi su supporto informatico (f.d. o cd).

PRIVACY: DECALOGO ELETTORALE

Con un provvedimento generale l'Autorità garante ha indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati i principi e i criteri per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale.

Tra l'altro, si prevede che:

Chi effettua propaganda elettorale tramite posta ordinaria, può farlo, senza consenso, solo se utilizza dati estratti da fonti "pubbliche", cioè registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque. Deve però informare i cittadini sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. Sono fonti pubbliche le liste degli aventi diritto al voto detenute dai Comuni, le liste degli elettori italiani residenti all'estero, gli elenchi dei telefoni fissi, così pure gli elenchi degli iscritti ad albi e collegi professionali e alcuni registri delle Camere di commercio.

Se la comunicazione elettorale è telefonica e il numero è tratto da un elenco pubblico l'operatore deve specificare all'inizio della telefonata chi sta chiamando, perché e quali diritti ha la persona che risponde.

E' comunque illecito effettuare propaganda elettorale telefonica, senza consenso specifico dell'abbonato, quando si usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate.

In nessun caso possono essere usate le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato.

E' illecita la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO I SEGGI ELETTORALI

I rappresentanti per le elezioni comunali devono essere elettori del Comune.

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati della lista responsabile della loro nomina, deve essere autenticata con le stesse modalità previste per i sottoscrittori di lista. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante di lista, ma le designazioni non possono essere fatte da terzi autorizzati dal delegato.

Le designazioni possono essere fatte per 2 rappresentanti, uno effettivo e uno supplente.

La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta:

- a. al segretario comunale, entro il venerdì precedente l'elezione;**
- b. direttamente al presidente di seggio, il sabato mattina durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure il sabato pomeriggio prima dell'inizio delle votazioni.**

I rappresentanti di lista hanno la qualifica di pubblici ufficiali e hanno diritto:

- a. ad assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio;
- b. possono far verbalizzare brevi dichiarazioni;
- c. possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sui plichi, nei verbali, sulle strisce di chiusura delle porte e finestre;
- d. per l'esercizio delle loro funzioni possono portare segni distintivi del partito o della lista d'appartenenza.

I rappresentanti che impediscono il regolare procedimento delle operazioni possono essere, su disposizione del Presidente, allontanati dall'aula ed essere puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da Euro 1.032,91 a Euro 2.065,83.